



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPPIELLO RAFFAELE

Seduta del 05/07/2018

### FATTO

Parte ricorrente stipulava in data 29 aprile 2003 un contratto di finanziamento (n. 1399) estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti per un importo di € 22.920,00 da rimborsare in n.120 rate ciascuna di € 191,00. Successivamente nel giugno 2011, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n.96. Parte ricorrente stipulava inoltre in data 4 novembre 2008 un contratto di finanziamento (n. 83650) estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti per un importo di € 5.616,00 da rimborsare in n.48 rate ciascuna di € 117,00. Successivamente nel giugno 2011, procedeva all'estinzione anticipata dopo aver pagato la rata n.31. Con ricorso del 27 settembre 2017, previo reclamo, parte ricorrente, contestava il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario chiedendo il rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti per una somma pari a € 1193,69. L'intermediario resistente non ha prodotto le controdeduzioni.

### DIRITTO

La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr.,



*ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Il Collegio, sulla base di tale orientamento, ritiene, in linea di principio, che: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring* (del tutto carente nel caso di specie) anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (3) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (4) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorialità dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (5) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/2014; n. 8535/2014; Coll. Coordinamento n. 6167/2014). Nel caso di specie, quanto alle commissioni accessorie, la descrizione della clausola contrattuale sembra riferirsi ad attività soggette a maturazione nel corso del tempo, di talchè esse andranno restituite *pro quota* (si veda al riguardo la recente decisione di questo Collegio di Roma n. 9663 del 27.10.2016). Con riguardo agli oneri assicurativi, decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016, ribadisce quanto affermato dalla precedente pronuncia n. 6167/2014 con riferimento alla legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria, alla nullità delle clausole che escludano il rimborso di tali oneri per il caso di estinzione anticipata, nonché alla vigenza – in tale ultimo caso – del criterio *pro rata temporis* secondo un costante sviluppo proporzionale come criterio residuale in quanto l'art. 22, comma 15-quater, D.L. n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012), ha introdotto "*limitatamente al cd. premio puro*", un correttivo al criterio *pro rata temporis* (nella sua applicazione strettamente proporzionale) «*in funzione (...) del capitale assicurato residuo*» contemplando la possibilità, e con ciò sancendo la legittimità, di "*un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica impiegato per la definizione della quota di rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, risulta declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo*". Non risulta quindi censurabile, ai fini del rimborso degli oneri assicurativi corrisposti e non goduti, l'applicazione di una modalità di rimborso, qual è quella indicata in dettaglio nella tabella di cui al "Piano annuale di rimborso" e diversa dal criterio *pro rata temporis*, dal momento che un sindacato sulla relativa congruità fuoriesce



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dalla competenza *ratione materiae* dell'Arbitro Bancario Finanziario. Pertanto, il rimborso del premio assicurativo deve essere effettuato in base a quanto previsto dalla tabella di cui al "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni", che ne espone in dettaglio l'andamento sequenziale in coerenza con il piano d'ammortamento del finanziamento, tramite la corresponsione, ove non si sia già provveduto a riguardo, dell'importo di € 1.192,52 per il contratto n. 1399 corrispondente alla rata n. 24 e cioè a quella di estinzione anticipata, e dell'importo di € 254,28 per il contratto n. 83650 corrispondente alla rata n. 17 e cioè a quella di estinzione anticipata. In linea con il richiamato orientamento, deve concludersi per l'accoglimento delle richieste della ricorrente nella misura ripotata nelle seguenti tabelle:

A) contratto n. 1399

rate pagate	96	rate residue	24	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>								
<i>commissioni accessorie</i>				3.919,30	783,86		36,00	747,86
<i>oneri assicurativi (f1+f2)</i>				1.192,52	238,50			238,50
<b>Totale</b>								<b>986,36</b>

B) contratto n. 83650

rate pagate	31	rate residue	17	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>								
<i>commissioni accessorie</i>				421,20	149,18		25,50	123,68
<i>oneri assicurativi (f1+f2)</i>				254,28	90,06			90,06
<b>Totale</b>								<b>213,74</b>

Al riguardo si precisa come l'importo dovuto risultante dalla sommatoria dei valori di cui alle suddette tabelle è superiore a quanto domandato dal ricorrente e, pertanto, nel rispetto dei limiti della domanda si liquida il diverso importo richiesto di € 1.176,70.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.176,70.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA